

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso»

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 45, comma 3 del D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” - di seguito denominato Codice - per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. responsabile unico del progetto (RUP);
 - b. collaborazione all'attività del RUP e Responsabili di Procedimento nelle varie fasi;
 - c. programmazione della spesa;
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f. redazione del progetto esecutivo;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. predisposizione dei documenti di gara;
 - j. direzione dei lavori;
 - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m. direzione dell'esecuzione;
 - n. collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - o. collaudo tecnico-amministrativo;
 - p. regolare esecuzione;
 - q. verifica di conformità;

r. collaudo statico (ove necessario).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento si applica alle procedure di lavori, di forniture e servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall'art. 14 del Codice.

3 COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, il fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della procedura di affidamento, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 7 e 10. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Qualora il valore assunto a base della procedura di affidamento sia diverso dall'importo della fase principale del contratto, si assume come valore di riferimento quello della fase principale del contratto.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Le somme destinate al fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni affidamento.
5. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le modifiche contrattuali in corso d'opera incrementano il fondo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente appalto principale, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il fondo è quindi incrementato per il valore delle nuove opere rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo. In caso di revisioni prezzi, in corso d'opera, previste dalle normative di settore, l'importo del fondo aumenterà proporzionalmente alla rideterminazione contrattuale conseguente.
6. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi

ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dal presente Regolamento.

7. L'incentivo è corrisposto dal Dirigente competente per il procedimento, su proposta del RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Il personale con qualifica dirigenziale non rientra tra i soggetti che possono percepire incentivi tecnici salvo deroghe concesse da apposite misure legislative.
8. La quota pari all'80% del fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa e adottati nel presente Regolamento.
9. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
 - a. alla modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d. ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti anche nella realizzazione degli interventi;
 - e. alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - f. alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
10. L'importo delle risorse di cui al comma 9 è incrementato:
 - delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
 - delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a personale esterno all'amministrazione;

- delle quote parti dell'incentivo non corrisposte perché eccedenti il 100% del trattamento economico complessivo lordo dei destinatari;

- delle quote parti di incentivo non corrisposte perché relative a funzioni svolte da personale con qualifica dirigenziale;

11. L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Direttore Generale, che valuta le esigenze di cui al comma 9, sentiti i dirigenti interessati, e ne stabilisce l'allocazione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili descritte al comma precedente.

4 DESTINATARI E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCENTIVAZIONE

1. Destinatario del presente Regolamento e degli incentivi per le funzioni tecniche è il solo personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB) inquadrato, a tempo indeterminato o determinato, secondo i contratti collettivi di lavori del comparto Istruzione e Ricerca nel tempo vigenti. E' esclusa la possibilità di nominare e/o incentivare personale docente o ricercatore, nonché personale non strutturato in generale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori titolari di contratto di lavoro autonomo, assegnisti di ricerca, borsisti ecc.
2. Il personale destinatario degli incentivi è individuato secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 45 del Codice, di seguito elencate:

FASE – INDIVIDUAZIONE DEL RUP E SUOI COLLABORATORI

1. Responsabile Unico di Progetto

- a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, e, in particolare, deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo in materia.
- b. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- c. Il RUP, come Responsabile di Progetto, assicura il coordinamento delle attività di natura amministrativa e svolge funzioni di proposta, informativa, verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, nonché di segnalazione di impedimenti in fase attuativa al fine di assicurare efficacia ed efficienza dell'intervento nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.
- d. In caso di appalti e concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 dell'allegato I.2 del Codice e s.m.i. Il RUP viene individuato dal Dirigente

responsabile della struttura amministrativa competente per l'attuazione dell'intervento. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per il lavoro da realizzare. Nel caso dei Dipartimenti e dei Centri di Spesa autonomi il RUP è individuato dal Direttore della struttura o dall'organo collegiale di governo della stessa.

- e. In caso di forniture o servizi il RUP deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 del Codice ed è individuato dal Dirigente responsabile della struttura amministrativa competente per l'attuazione dell'intervento. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti e/o del servizio/bene oggetto di acquisizione. Nel caso dei Dipartimenti e dei Centri di Spesa autonomi il RUP è individuato dal Direttore della struttura o dall'organo collegiale di governo della stessa.
- f. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo risulta determinante, ai fini dell'attribuzione dello stesso, la presenza di nomina ufficiale adeguatamente motivata.

2. Collaboratori del RUP e Responsabili del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione

- a. I collaboratori e i Responsabili di fase sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP.
- b. Ai collaboratori tecnici-amministrativi del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, come individuata nel presente Regolamento.

FASE – PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

1. Programmazione Triennale dei Lavori

- a. Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale dei Lavori e relativo Elenco Annuale;
- b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale dei lavori;

2. Programmazione Triennale di Beni e Servizi

- a. Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale di Beni e Servizi;
- b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale di Beni e Servizi;

FASE – PROGETTAZIONE DELL'INVESTIMENTO

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

- a. I membri della squadra di progetto che si occupano di definire i vari scenari e le alternative progettuali (ivi compresi la redazione del DOCFAP);
- b. I progettisti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- c. I collaboratori al PFTE.

2. Redazione del progetto esecutivo

- a. I progettisti del Progetto Esecutivo (PE);
- b. I collaboratori al PE.

3. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

- a. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

4. Verifica del progetto ai fini della sua validazione

- a. I componenti della squadra di verifica del progetto, propedeutica alla validazione da parte del RUP. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

FASE – PROCEDURA DI GARA

1. Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici

- a. Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento e il personale all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti.

- b. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:
- i. predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
 - ii. verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
 - iii. verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;
 - iv. supporto alla fase esecutiva del contratto, le eventuali modificazioni di quest'ultimo e le problematiche collegate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici.

FASE – ESECUZIONE

1. Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione

- a. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione su indicazione del RUP danno avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.
- b. Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.
- c. Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture il Direttore della corretta esecuzione può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di Direttori operativi.
- d. Per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 114 del Codice.
- e. Il Direttore della Corretta esecuzione coincide col RUP tranne nei casi previsti dal precedente art. 2.
- f. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

2. Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione

- a. Tutti i soggetti che svolgono attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione sono individuati nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico/amministrativo di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6 del Codice.
- b. Le attività di collaudo, di verifica di conformità e di regolare esecuzione sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

5. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCENTIVAZIONE

1. Tenuto conto del Programma Triennale dei Lavori e della Programmazione Triennale per Beni e Servizi il Responsabile della articolazione organizzativa alla quale compete la gestione del singolo lavoro, servizio e fornitura, e degli indirizzi forniti dal Direttore Generale, predispone una proposta di costituzione del gruppo di lavoro con l'assegnazione degli incarichi incentivabili ai sensi del presente Regolamento, tenendo conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato, e applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della articolazione organizzativa di afferenza del dipendente.
2. La proposta di assegnazione deve riportare, per ogni singola procedura:
 - a. l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
 - b. l'importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
 - c. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
3. Il Responsabile della struttura di cui sopra, in caso di necessità di supporto al RUP per l'espletamento delle attività previste per tale figura dalla normativa vigente, individua, su proposta dello stesso, i collaboratori tecnici – amministrativi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere, tenendo conto di chi concretamente svolgerà le attività.
4. Le modalità d'individuazione del personale oggetto di incentivazione dovranno rispettare la struttura organizzativa adottata dall'Amministrazione, e più in generale l'organizzazione

del lavoro.

5. Il Dirigente competente vigila sull'andamento annuale delle assegnazioni degli incarichi, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

6. PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER I LAVORI

1. L'incentivazione si applica a qualsiasi intervento edilizio a prescindere dalla definizione dello stesso ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".
2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di verificata semplicità tecnica e amministrativa individuabili dalla mancanza di una pluralità di professionalità e, nel relativo provvedimento di approvazione, anche solo di una parte dei principali documenti costituenti il progetto esecutivo quali: elaborati grafici, computi metrici estimativi e relazioni.

7. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara.
2. Nei casi di affidamento diretto l'aliquota è ridotta al 1,5% e la percentuale normalmente assegnata alla fase di gara è sommata a quella prevista per il RUP.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 9 e 10 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate e costituenti così il 100% del 80%:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	20%

4	Gara	10%
5	Esecuzione	35%
sommano		100%

5. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.
6. Salvo espressa motivazione a firma del Dirigente competente, in base al principio del risultato, l'incentivo è ridotto:
 - a. del 20% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 50%;
 - b. del 30% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 70%.

8. LAVORI DI DURATA PLURIENNALE

1. Gli incentivi relativi ai lavori di importo tale da non essere inseriti nella Programmazione Triennale dei Lavori sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai lavori riportati nella Programmazione Triennale dei Lavori possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Al fine di verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate all'opera.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

9. PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI

1. Contribuiscono all'accantonamento del fondo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 117, comma 8, e dell'art. 32 dell'allegato II.14.
2. Nei casi di affidamento diretto l'aliquota è ridotta al 1,5% e la percentuale normalmente assegnata alla fase di gara è sommata a quella prevista per il RUP.
3. L'incentivo in ogni caso viene erogato per i procedimenti per i quali sia stata assunta la determina a contrarre.

10. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara.
2. Nei casi di affidamenti di forniture di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,0% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0150$
$G > 5.000.001,00$	$I = 80.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0100$

3. Nei casi di affidamenti di servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,75% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0175$
$G > 5.000.001,00$	$I = 90.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0150$

4. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
5. Nel caso delle forniture, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito

riportate:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	25%
4	Gara	25%
5	Esecuzione	15%
sommano		100%

6. In caso di servizi, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	15%
4	Gara	20%
5	Esecuzione	30%
sommano		100%

7. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese quelle di supporto al RUP.
8. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

11. FORNITURE E SERVIZI DI DURATA PLURIENNALE

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Al fine di verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate al procedimento.

CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO

12. ACCORDO QUADRO

1. L'acquisto tramite Accordo Quadro rientra nelle attività previste dal presente Regolamento con la particolarità di avere due livelli distinti e paralleli di incentivazione.
2. Il primo livello riguarda la procedura di selezione degli Appaltatori dell'Accordo Quadro. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli 7 e 10 prendendo come riferimento la base di gara complessiva dell'Accordo quadro e applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 20%, che è l'incidenza convenzionale della fase di affidamento generale rispetto ai successivi singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	15%
2	Programmazione della spesa	15%
3	Progettazione	15%
4	Gara ed esecuzione contratto	55%
sommano		100%

3. Il secondo livello riguarda la singola procedura di affidamento all'interno dell'Accordo

Quadro stipulato. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli precedenti remunerando le figure intervenute prendendo come riferimento la base di gara della singola procedura e applicando l'aliquota prevista dalla soglia dell'Accordo Quadro stesso, applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 80%, che è l'incidenza convenzionale dei singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	35%
3	Progettazione	30%
4	Esecuzione	35%
sommano		100%

13. ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI DI CENTRALI COMMITTENZA

1. L'acquisto tramite Centrali di Committenza, quali ad esempio CONSIP, può essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificare l'incentivazione. Sono sempre considerati complessi gli affidamenti rispetto ai quali è necessario procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine non standardizzabile. Devono altresì considerarsi complessi e fonte di specifiche responsabilità l'adesione a convenzioni, accordi quadro e altre forme contrattuali aggregate per l'erogazione di servizi integrati o di particolare complessità tecnologica, logistica o organizzativa.
2. L'importo effettivo del fondo, per le procedure ritenute incentivabili dal Dirigente in base al precedente comma, è ottenuto applicando l'aliquota prevista dagli artt. 7 e 10 all'importo posto a base di gara.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP e progettazione	30%
2	Programmazione della spesa	10%

3	Gara (da versare alla Centrale)	15%
4	Esecuzione	35%
sommano		100%

Qualora l'acquisto venga ritenuto meritevole di incentivazione, l'Amministrazione può destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di quest'ultima in relazione alle funzioni tecniche svolte.

14. PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)

1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico possono altresì essere condotti anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.
2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura l'aliquota e la scheda di ripartizione vengono proposte dal Dirigente competente, su indicazione del RUP, alla Direzione Generale e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere col PPP e al relativo quadro economico dell'operazione.

15. ACCORDI FRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE

1. La realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio può altresì essere condotta tramite un Accordo fra diverse Amministrazioni e la relativa costituzione e ripartizione del Fondo è quindi appositamente regolamentata.
2. Nei casi che l'Accordo sia disciplinato da una apposita convenzione fra le Amministrazioni interessate si prenderà come riferimento il Regolamento per gli Incentivi e le Funzioni Tecniche del Soggetto Attuatore dell'opera.
3. In questa tipologia di Accordo dovrà necessariamente essere riportato:
 - a. la descrizione dell'opera da realizzare;
 - b. il quadro economico dell'opera;
 - c. le motivazioni alla base dell'Accordo;
 - d. i ruoli e le fasi affidate alle singole Amministrazioni nel procedimento;
 - e. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. L'individuazione delle figure di questa Amministrazione per ricoprire i ruoli e le fasi

indicate nell'Accordo, viene fatta in accordo ai precedenti articoli del presente Regolamento.

5. Gli incentivi spettanti al personale Tecnico Amministrativo delle altre Amministrazioni vengono determinati in base al Regolamento del Soggetto Committente e il relativo importo (al lordo di tutti gli oneri anche a carico Ente) è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del tecnico coinvolto e successivamente liquidato dalla propria Amministrazione nei tempi e nei modi consentiti dall'organizzazione della stessa.
6. Le incentivazioni erogate da tutte le Amministrazioni contribuiscono alla verifica del mancato superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

CAPO V – NORME COMUNI

16. PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal RUP per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività di cui al precedente art. 4 e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
2. Il Dirigente Competente, su proposta dei RUP, adotta annualmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento e autorizza i competenti uffici al pagamento.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Dirigente competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite. Nel caso l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, tale limite è incrementato del 15% secondo le attuali disposizioni di legge.
7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all' art. 3, comma 9, del presente Regolamento.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del già menzionato accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al art. 3, comma 9, del presente Regolamento.
9. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
10. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dell'art. 4 comma 6.

17. TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Nel provvedimento con cui sono assegnate le attività di cui all'art. 4 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge.

18. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

19. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica alle procedure avviate dopo il 01 luglio 2023,

data di entrata in vigore del Codice, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Si intende come avviata una procedura per la quale è almeno in corso la progettazione esecutiva. Per le procedure avviate prima del 01 luglio 2023, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
3. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modifichino gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.
4. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione secondo le vigenti disposizioni sulla trasparenza e trasmessi alle parti sindacali a titolo di informazione.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
6. Il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e di innovazione di cui al D.lgs. 50/2016 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.